

REGOLAMENTO (CEE) N. 2344/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3976/87 ⁽⁴⁾ autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamento, che l'articolo 85, paragrafo 1 non si applica a talune categorie di accordi fra imprese, decisioni di associazioni d'impresa e pratiche concordate;

considerando che le suddette esenzioni per categoria sono state concesse per un periodo limitato, avente termine il 31 gennaio 1991, durante il quale i vettori aerei possono adattarsi alla situazione di maggiore concorrenza dovuta alle modifiche del sistema normativo applicabile al trasporto aereo internazionale intracomunitario;

considerando che, dopo detta data, le esenzioni per categoria saranno ancora necessarie per un ulteriore periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3976/87 è modificato nel modo seguente:

- 1) Nell'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente:
«— consultazioni sulle tariffe per il trasporto delle merci»;
- 2) Nell'articolo 3 la data «31 gennaio 1991» è sostituita da «31 dicembre 1992».
- 3) Nell'articolo 8 le date «30 giugno 1990» e «1° novembre 1989» sono sostituite rispettivamente da «31 dicembre 1992» e «1° luglio 1992».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

⁽¹⁾ GU n. C 258 dell'11. 10. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

Comunicazione del governo della Repubblica federale di Germania

Il Consiglio ha ricevuto la seguente comunicazione del governo della Repubblica federale di Germania:

«All'atto del deposito degli strumenti di ratifica dei trattati che istituiscono le Comunità europee, la Repubblica federale di Germania ha dichiarato che tali trattati si applicano ugualmente al Land di Berlino. Contemporaneamente essa ha dichiarato che, per quanto riguarda Berlino, restano intatti i diritti e le responsabilità della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti. In considerazione del fatto che l'aviazione civile è uno dei settori in cui detti Stati si sono esplicitamente riservata la competenza per quanto concerne Berlino e previa consultazione dei governi di tali Stati, la Repubblica federale di Germania fa presente che i seguenti regolamenti non sono applicabili al Land di Berlino:

- regolamento del Consiglio sulle tariffe dei servizi aerei di linea;
 - regolamento del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione delle capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri;
 - regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.»
-